

proposta del presidente del Consiglio di Stato, di concerto con l'Amministrazione interessata, essere restituiti nei ruoli cui appartenevano, venendo collocati dopo l'ultimo impiegato del gruppo e grado pari a quello da essi ricoperto alla data del provvedimento. In mancanza di posti disponibili, gli impiegati medesimi saranno collocati in soprannumero, salvo riassorbimento nelle successive vacanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 146. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1939-XVII, n. 333.

Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, convertito nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 833, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici, modificato dal R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1021;

Visto il R. decreto 9 marzo 1936-XIV, n. 470, recante norme per la prima applicazione del citato R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

ORDINAMENTO GENERALE.

Art. 1.

E' istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale è chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea.

Il Corpo è chiamato, inoltre, a contribuire alla preparazione delle forze necessarie alle unità dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale.

Art. 2.

Fanno parte del Corpo nazionale tanti Corpi provinciali quante sono le provincie del Regno, eccetto quelle della Libia.

I Corpi provinciali sono dotati di personalità giuridica.

Essi godono, per quanto riguarda il pagamento di ogni imposta e tassa, governativa, provinciale e comunale, dello stesso trattamento previsto dalle leggi vigenti per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 3.

E' istituita, come ripartizione organica del Ministero dell'interno, la Direzione generale dei servizi antincendi.

Per tali servizi sono istituiti appositi ruoli di personale statale, il cui organico è stabilito nella annessa tabella A, vistata d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno, per la guerra e per le finanze.

Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, da emanarsi a termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 4.

Il posto di ispettore sanitario è conferito, a scelta fra i funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica, appartenenti al 7° grado, ovvero per promozione per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione predetta di grado 8°, che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di servizio.

Per i concorsi, le nomine e le promozioni del rimanente personale iscritto nei ruoli statali dei servizi antincendi, valgono le norme generali sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni dell'art. 10, per quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali permanenti.

Art. 5.

I Corpi provinciali sono distinti in cinque categorie come dall'annessa tabella B, che sarà vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno, per la guerra e per le finanze.

Art. 6.

La forza organica dei Corpi provinciali (sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari) sarà stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze.

TITOLO II.

PERSONALE.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 7.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha un personale permanente ed un personale volontario, costituiti da ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili.

Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio.

Il personale volontario è chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno e viene retribuito limitatamente a tale servizio.

Art. 8.

Ai fini del presente decreto e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi provinciali, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza.

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.

Quando ricorrano eccezionali circostanze da valutarsi dai Prefetti, ai Corpi provinciali possono essere affidati mansioni e lavori per i quali il personale dei Corpi stessi abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.

CAPO II.

Personale permanente.

Art. 9.

Il personale permanente del Corpo nazionale è esente dai richiami alle armi per istruzioni, salvo che per esercitazioni di grandi unità ed in relazione alle speciali esigenze di istituto del Corpo.

Il personale volontario può esserne esonerato con le modalità che verranno fissate nel Regolamento.

Art. 10.

Alla nomina degli ufficiali permanenti si provvede con decreto del Ministro per l'interno.

Gli ufficiali permanenti sono reclutati mediante pubblico concorso per titoli ed esame tra i cittadini italiani, iscritti al P.N.F., che abbiano conseguito il grado di ufficiale di complemento del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica; che siano muniti di laurea in ingegneria, conseguita nel Regno, e che abbiano esercitata la relativa professione per un periodo non inferiore ad un anno.

I partecipanti al concorso, oltre a possedere la necessaria idoneità fisica, non debbono aver un'età superiore agli anni 28, salve le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite però non potrà in nessun caso eccedere gli anni 33.

I vincitori del concorso sono nominati allievi ufficiali e comandati a frequentare la scuola centrale di applicazione per il servizio antincendi. Quelli che abbiano superato tutte le prove prescritte in tale scuola sono nominati ufficiali di 5ª classe. In caso contrario, sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sono esonerati dal servizio.

Il periodo di frequenza nella scuola vale a tutti gli effetti quale servizio di prova col relativo trattamento economico.

Art. 11.

Gli ufficiali permanenti godono del trattamento economico nella misura prevista, per i rispettivi gradi, nella tabella I allegata alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, salvo le diminuzioni e gli aumenti apportati con le successive disposizioni di legge, godono inoltre dell'aggiunta di famiglia, se ed in quanto dovuta, nella stessa misura degli altri impiegati dello Stato.

Agli ufficiali permanenti è, inoltre, corrisposta una indennità annua di servizio speciale, in parte computabile agli effetti della pensione, stabilita nella seguente misura, al lordo della doppia riduzione del 12% di cui ai Regi decreti legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561:

Ispettore generale dei servizi antincendi L. 6000, di cui pensionabili L. 2150;

Ispettori superiori e ufficiali di 1ª classe L. 5350, di cui pensionabili L. 1850;

Ufficiali di 2ª classe L. 4650, di cui pensionabili L. 1600;

Ufficiali di 3ª classe L. 3650, di cui pensionabili L. 1450;

Ufficiali di 4ª classe L. 3350, di cui pensionabili L. 1200;

Ufficiali di 5ª classe L. 2650, di cui pensionabili L. 1000.

Art. 12.

Gli ufficiali permanenti cessano dal servizio e sono collocati a riposo di ufficio quando raggiungono i seguenti limiti di età:

Ispettore generale dei servizi antincendi anni 65;

Ispettori superiori e Ufficiali di 1ª classe » 62;

Ufficiali di 2ª classe » 60;

Ufficiali di 3ª classe » 56;

Ufficiali di 4ª e di 5ª classe » 53.

Per il trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, degli ufficiali permanenti valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri. La liquidazione della pensione è effettuata in base alle aliquote stabilite dall'art. 8 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, modificato dall'art. 6 del R. decreto 30 novembre 1923, n. 2835, ed alle colonne 4 e 5 della tabella A annessa al R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, per il grado gerarchico equiparato dei Corpi ivi indicati.

Art. 13.

Le norme sullo stato giuridico e per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, sono determinate con decreto reale da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per le finanze e per la guerra.

Nei riguardi del personale di cui al comma precedente si applicano, ad ogni effetto, le norme dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutto il personale predetto ed i Corpi provinciali sono obbligati al pagamento integrale dei contributi prescritti a carico degli Enti e degli iscritti, secondo l'ordinamento sopraccennato, salvo rivalsa delle quote a carico degli iscritti stessi.

Art. 14.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, formano ruoli distinti per ciascun Corpo provinciale. La loro nomina è deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 30 ed è approvata dal Prefetto.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di distaccare temporaneamente tale personale da un Corpo provinciale ad un altro, per eccezionali esigenze di servizio.

Art. 15.

La gerarchia del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili è la seguente:

Maresciallo di 1ª classe;

Maresciallo di 2ª classe;

Maresciallo di 3ª classe;

Brigadiere;

Vice brigadiere;

Vigile scelto;

Vigile.

Appartiene al personale dei sottufficiali quello cui è attribuita una delle prime cinque qualifiche.

Art. 16.

I vigili permanenti sono reclutati mediante pubblico concorso per esame, fra i cittadini italiani iscritti al P.N.F., che abbiano conseguito il compimento superiore (5° elementare) in una scuola elementare del Regno, abbiano assolto agli obblighi di leva, comprovino di esercitare uno dei mestieri che saranno indicati nel regolamento, e siano in possesso almeno della patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli con motore a scoppio.

I partecipanti al concorso, oltre a possedere la idoneità fisica, non debbono avere un'età superiore agli anni 25, salvi gli aumenti del limite di età previsti dalle disposizioni vigenti. Tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 30.

Il concorso per il reclutamento dei vigili è indetto annualmente dal Ministro per l'interno, che stabilisce il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione di essi fra i singoli Corpi, nonché le sedi degli esami.

I concorrenti dovranno indicare, a pena di esclusione dal concorso, le sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza intendono concorrere.

I vincitori dei concorsi vengono nominati allievi vigili, ed assegnati all'apposita scuola centrale per un periodo di istruzione, al termine del quale, se riconosciuti idonei, sono nominati vigili dei Corpi provinciali, in base alla graduatoria formata al termine della scuola e secondo l'ordine delle sedi preferite. Quelli non riconosciuti idonei sono ammessi a ripetere il successivo corso d'istruzione, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, vengono esonerati dal servizio.

Art. 17.

Per la promozione a vigile scelto permanente viene provveduto mediante concorso per titoli e per esame fra i vigili permanenti dello stesso Corpo provinciale cui appartengono, che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di allievo vigile, ed abbiano ottenuta la idoneità all'avanzamento.

Per la promozione a vice brigadiere permanente viene provveduto mediante concorso per titoli ed esame fra i vigili scelti permanenti di tutti i Corpi provinciali, con almeno due anni di anzianità di grado, che abbiano frequentato con esito favorevole uno speciale corso allievi sottufficiali, ottenendo la idoneità all'avanzamento.

Per la promozione a brigadiere ed a ciascuno dei gradi di maresciallo permanenti viene provveduto mediante concorso per titoli ed esame fra i sottufficiali di tutti i Corpi provinciali che abbiano ottenuto la idoneità all'avanzamento. Essi, inoltre, debbono rivestire da almeno due anni il grado di vice brigadiere per la promozione a brigadiere e, da almeno tre anni il grado immediatamente inferiore per la promozione a maresciallo di 3° classe, maresciallo di 2° classe e maresciallo di 1° classe.

I concorsi di cui al 2° e 3° comma sono indetti annualmente dal Ministro per l'interno, che stabilisce, per ciascun grado, il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione fra i singoli Corpi provinciali, nei limiti delle vacanze organiche esistenti, nonché le sedi degli esami.

I concorrenti debbono indicare, a pena di esclusione dal concorso, le sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza intendono concorrere.

La promozione è fatta dai Corpi provinciali in base alla graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e secondo l'ordine delle sedi preferite.

CAPO III.

Personale volontario.

Art. 18.

Il personale volontario è iscritto in quadri distinti per ciascun Corpo provinciale e viene reclutato localmente, ove hanno sede i Corpi ed i dipendenti distaccamenti.

La nomina è fatta dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 30 ed è approvata del Prefetto.

Con lo stesso decreto previsto nell'art. 13, sono determinate le norme generali per il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'eliminazione dai quadri del personale volontario.

TITOLO III.

MATERIALI E CASERME.

Art. 19.

Il materiale comunque destinato al servizio antincendi e per i soccorsi tecnici in genere, nonché tutto il materiale delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio ed ammobigliamento delle caserme, è di proprietà dei Corpi provinciali.

Le spese per l'acquisto e la manutenzione di detti materiali gravano sui bilanci dei Corpi provinciali.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di trasferire temporaneamente o stabilmente tali materiali da un Corpo all'altro, per esigenze di servizio.

L'immatricolazione degli automezzi e motomezzi dei Corpi provinciali è fatta a cura del Ministero dell'interno, a termini dell'art. 97 del R. decreto 8 dicembre 1933-XII n. 1740.

In casi di urgente necessità, il Prefetto può ordinare la requisizione del materiale ausiliario occorrente ai fini di istituto per il tempo strettamente necessario, salvo il dovuto indennizzo da determinarsi sulla base dei prezzi correnti.

Art. 20.

Le Amministrazioni provinciali sono tenute a dotare i Corpi provinciali delle caserme e degli altri locali occorrenti per i servizi di istituto, compresi gli alloggi per gli ufficiali permanenti comandanti dei Corpi stessi, rimanendo, altresì, a loro carico le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte ed assicurazioni. Per gli altri ufficiali permanenti addetti ai Corpi le Amministrazioni provinciali sono tenute a fornire gli alloggi di servizio, previo pagamento della relativa corrisposta di affitto.

Il Ministero dell'interno, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, determina le caratteristiche dei fabbricati occorrenti ed approva i progetti per le nuove costruzioni e per l'adattamento dei locali esistenti, salvo la competenza del Ministero dei lavori pubblici per la dichiarazione di pubblica utilità.

TITOLO IV.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 21.

Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera Provincia, dal Corpo provinciale dei vigili del fuoco.

Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare è ammesso. Sono ammesse soltanto le formazioni del genere costituite obbligatoriamente da ditte ai sensi dell'art. 27, lett. d) del presente decreto, nonchè quelle costituite da ditte esercenti stabilimenti industriali, obbligate per legge ad organizzare i servizi di protezione antiaerea.

Nulla è innovato per le formazioni del genere dipendenti dalle Forze armate dello Stato.

Art. 22.

Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere viene effettuato, nel territorio di ciascuna Provincia, dal contingente principale, avente sede nel capoluogo, e dagli eventuali distaccamenti, sotto la responsabilità del comandante del Corpo provinciale e secondo le direttive generali del Ministero dell'interno.

Qualora motivi speciali lo giustifichino, il comandante del Corpo provinciale e quelli dei distaccamenti hanno la facoltà di chiedere, per lo spegnimento degli incendi, il concorso delle squadre di vigili del fuoco esistenti presso le ditte indicate nell'art. 21, 2° comma. Tale concorso è obbligatorio.

Art. 23.

Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitato a giudizio e sotto la responsabilità del comandante dei reparti di soccorso.

I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformità delle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso comandante.

Art. 24.

Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

b) la rimozione di eventuali ostacoli che intralciano la circolazione stradale;

c) l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose;

d) l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Tale servizio si limita ai compiti di carattere strettamente urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti (Genio civile, Uffici tecnici provinciali, comunali e simili).

Rimangono ferme le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1915, e 9 dicembre 1926, n. 2389, per quanto riguarda l'intervento dei vigili del fuoco nei casi di pubbliche calamità in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 25.

Il servizio di estinzione incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti.

Sono a pagamento:

a) i soccorsi tecnici prestati, su richiesta di enti e di privati, dopo cessata l'urgenza;

b) le visite e gli speciali servizi di vigilanza, obbligatori o richiesti, ai fini della prevenzione incendi.

Art. 26.

Le Amministrazioni comunali sono tenute a provvedere alla installazione ed alla manutenzione delle bocche da incendio stradali, secondo le possibilità dei rispettivi acquedotti.

Il Prefetto fa adottare dalle Amministrazioni comunali i provvedimenti atti ad assicurare la disponibilità di acqua per i servizi antincendi.

CAPO II.

Organizzazione centrale.

Art. 27.

Il Ministero dell'interno:

a) dà le direttive generali per la prevenzione e l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere;

b) impartisce le istruzioni di massima per l'acquisto ed il collaudo dei materiali, tenendo presenti i criteri della unificazione;

c) compie gli studi e decide sulle questioni tecniche ed organizzative di indole generale;

d) stabilisce, su proposta dei comandanti dei Corpi provinciali, quali industrie, stabilimenti, depositi e simili, debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione incendi, la misura minima (personale e materiale) di detto servizio, nonchè le caratteristiche degli impianti e dei materiali;

e) provvede all'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della prevenzione incendi, dei materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e prodotti in genere;

f) sorveglia l'andamento di ciascun Corpo provinciale.

Le attribuzioni di cui alle lettere a), c) ed e) sono svolte dal Ministero dell'interno anche nei confronti delle ditte che debbono avere un proprio servizio antincendi, nonchè degli Enti e privati che abbiano costituito formazioni del genere a proprio esclusivo servizio.

Art. 28.

Ai fini della preparazione tecnica del personale permanente sono istituite:

a) una scuola centrale di applicazione per gli allievi ufficiali;

b) una scuola centrale di istruzione per gli allievi vigili, presso la quale saranno tenuti annualmente anche i corsi di istruzione per gli allievi sottufficiali.

Art. 29.

Con separato provvedimento potrà essere modificata la composizione degli organi centrali governativi che trattino questioni comunque attinenti ai servizi antincendi, mediante l'aggiunta di un rappresentante del Ministero dell'interno.

CAPO III.

Organizzazione periferica.

Art. 30.

Il Corpo provinciale è retto da un Consiglio di amministrazione, con sede presso la Prefettura e composto:

a) di un funzionario amministrativo della Prefettura, di grado non inferiore al 7°, nominato dal Ministro per l'interno, con funzioni di presidente;

b) del preside dell'Amministrazione provinciale;

- c) del podestà del Comune capoluogo e, per Roma, di un delegato del Governatore;
- d) del ragioniere capo di Prefettura;
- e) del comandante del Corpo, anche con funzioni di segretario.

Le attribuzioni del Consiglio saranno stabilite nel regolamento. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette all'approvazione del Prefetto.

Art. 31.

Le Amministrazioni provinciali, ove il Prefetto ne faccia richiesta, sono tenute a mettere a disposizione dei Corpi provinciali, nei limiti degli organici in vigore, il personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e contabili.

La prestazione d'opera, da parte del suddetto personale, non dà diritto a particolari compensi.

Art. 32.

Il comandante del Corpo provinciale:

- a) organizza e dirige tecnicamente e disciplinarmente i servizi in genere del Corpo provinciale;
- b) predispone il bilancio preventivo, le successive variazioni ed il conto consuntivo;
- c) propone le alienazioni e le spese di carattere straordinario;
- d) provvede alle spese ordinarie fisse, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento;
- e) collauda i materiali acquistati;
- f) adotta i provvedimenti disciplinari a lui deferiti dal regolamento;
- g) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti;
- h) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;
- i) esegue il controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi;
- l) controlla l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
- m) fa parte, come membro di diritto, delle commissioni edilizie comunali;
- n) istituisce posti di vigilanza temporanei, da costituirsi con personale volontario, permanente o misto, in quelle località ove esigenze speciali lo richiedono;
- o) propone quali industrie, stabilimenti, depositi e simili debbono avere servizio proprio di prevenzione ed estinzione degli incendi e cura la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco costituite dalle relative ditte.

La disposizione della lett. o) non si applica agli stabilimenti industriali obbligati per legge ad organizzare la protezione antiaerea; però anche la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco, costituite presso detti stabilimenti, è curata dal comandante del Corpo provinciale.

Art. 33.

Ciascun Corpo provinciale è fornito, nel capoluogo, del materiale per estinzione di incendi e per soccorsi tecnici in genere, delle officine, dei magazzini di deposito e di rifornimento, nonché di quanto altro è necessario al buon funzionamento del servizio.

I distaccamenti ed i posti di vigilanza sono muniti soltanto del materiale occorrente per l'estinzione degli incendi.

TITOLO V.

GESTIONE FINANZIARIA.

CAPO I.

Gestione centrale.

Art. 34.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi e per i soccorsi tecnici in genere. Essa ha personalità giuridica.

Art. 35.

La Cassa sovvenzioni è retta da un Consiglio di amministrazione, composto:

- a) del Direttore generale dei servizi antincendi, presidente;
- b) dell'Ispettore generale dei servizi antincendi;
- c) di due funzionari amministrativi del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 7°;
- d) di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 7°.

I consiglieri di cui alle lettere c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

L'ufficio di segretario del Consiglio è disimpegnato da un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno, in servizio alla Direzione generale dei servizi antincendi.

Le attribuzioni di detto Consiglio saranno stabilite nel regolamento. Le sue deliberazioni sono soggette al visto del Ministro per l'interno, il quale indicherà eventualmente quali deliberazioni non approvati.

Art. 36.

Il bilancio preventivo della Cassa sovvenzioni è approvato dal Ministro per l'interno, previo parere di un Comitato da lui nominato e costituito da tre funzionari addetti al Ministero stesso.

Il conto consuntivo della Cassa sovvenzioni è approvato dal Ministro per l'interno, su relazione del Collegio dei revisori di cui all'articolo 37.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.

Il servizio di tesoreria è affidato, a scelta del Ministro per l'interno, ad un istituto di credito di diritto pubblico ai termini delle disposizioni vigenti.

Art. 37.

Il Collegio dei revisori è composto:

- a) del Direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno, presidente;
- b) di un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno di grado 6°;
- c) di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno, di grado 6°.

I revisori di cui alle lettere b) e c) sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno.

Art. 38.

Le entrate della Cassa sovvenzioni sono costituite:

- a) dai contributi aggiuntivi di cui al comma 2° dell'art. 44;
- b) dal contributo sui premi di assicurazione contro gli incendi, di cui all'art. 40;
- c) dai contributi eventuali di enti e di privati;
- d) dalle rendite del patrimonio.

Art. 39.

Con le entrate della Cassa sovvenzioni si provvede:

- a) al rimborso, a favore dell'Erario, della spesa lorda per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compreso quello di quiescenza, del personale appartenente ai ruoli statali dei servizi antincendi;
- b) alle spese di impianto e mantenimento della scuola centrale di applicazione per gli allievi ufficiali, della scuola centrale di istruzione per gli allievi vigili, dei corsi per allievi sottufficiali e di eventuali altre istituzioni di carattere generale;
- c) a sovvenzionare i bilanci dei Corpi provinciali in relazione alle necessità dei servizi locali;
- d) ad altre eventuali spese che riguardino l'organizzazione centrale dei servizi antincendi.

Art. 40.

Le società di assicurazione contro i rischi d'incendio operanti nel Regno, sono tenute a versare alla Cassa sovvenzioni un contributo, non ripetibile dagli assicurati, commisurato al due per cento dei premi annualmente introitati dalle società medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.

L'ammontare di tale contributo sarà fissato al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'interno, sulla base dell'importo dei premi riscossi durante l'anno precedente; col decreto stesso verranno fissate le modalità ed i termini per il versamento del contributo alla Cassa sovvenzioni.

CAPO II.

Gestione periferica.

Art. 41.

Il bilancio preventivo ed il conto del Corpo provinciale sono sottoposti al visto del Prefetto ed all'approvazione del Ministro dell'interno.

Il servizio di tesoreria del Corpo provinciale è affidato, a scelta del Prefetto, ad un istituto di credito di diritto pubblico, ai termini delle disposizioni vigenti.

Art. 42.

Le entrate dei Corpi provinciali sono costituite:

- a) dai canoni consolidati a carico dei Comuni ai termini dell'art. 44, comma 1°;
- b) dagli eventuali contributi integrativi della Cassa sovvenzioni;
- c) dai proventi delle prestazioni a pagamento ai termini dell'art. 25;
- d) dagli eventuali contributi di enti e di privati;
- e) dalle rendite del patrimonio.

Art. 43.

Con le entrate del Corpo provinciale si provvede:

- a) alle spese per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compresa la quiescenza, del personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti ed a quelle per il trattamento economico del personale volontario;
- b) alla spesa per i nuovi acquisti del materiale;
- c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale;
- d) a quant'altro occorre per il buon funzionamento del Corpo provinciale.

Art. 44.

I canoni a carico dei Comuni vengono consolidati sulla base delle spese concernenti, a qualsivoglia titolo, il servizio antincendi, riferite al bilancio preventivo 1935 e, per il Governatorato di Roma, al bilancio preventivo 1936.

Oltre i canoni consolidati suddetti, tutti i Comuni del Regno corrisponderanno un contributo aggiuntivo che rimane stabilito nei seguenti importi complessivi annuali:

Anno 1939	L. 25.000.000
Anno 1940	» 30.000.000
Anni successivi	» 40.000.000

Il contributo aggiuntivo, a carico di ciascun Comune, è stabilito in rapporto al numero dei suoi abitanti risultante dall'ultimo censimento e nei limiti delle cifre complessive suindicate.

Art. 45.

Gli elenchi dei canoni consolidati e dei contributi aggiuntivi sono formati dai Prefetti entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono, tenendo distinte le somme spettanti ai Corpi provinciali da quelle spettanti alla Cassa sovvenzioni, e comunicati, non più tardi del 30 settembre, ai Comuni debitori, per lo stanziamento in bilancio, nonchè agli esattori delle imposte.

Il pagamento delle somme indicate negli elenchi è disposto dai Comuni a rate bimestrali anticipate in favore dei Corpi provinciali e della Cassa sovvenzioni per le quote rispettivamente dovute.

Quando il pagamento non si effettui esattamente alla scadenza provvede di ufficio il Prefetto.

Gli esattori delle imposte, anche se non siano tesoriери comunali, hanno l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, i mandati di pagamento emessi dai Comuni o dai Prefetti a favore dei Corpi provinciali e della Cassa sovvenzioni, col diritto di percepire, a carico dei Comuni, l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Gli esattori o esattori tesoriери che ritardino l'esecuzione dell'ordine di pagamento, sono soggetti alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI PER IL CASO DI MOBILITAZIONE.

Art. 46.

I Corpi provinciali dei vigili del fuoco predispongono, fin dal tempo di pace, i progetti di mobilitazione, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Tali progetti devono essere sottoposti al visto del Prefetto ed all'approvazione dei Ministri per l'interno e per la guerra.

All'atto della mobilitazione, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è militarizzato. Si applicano ad esso le norme del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1628.

Art. 47.

Il Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, stabilisce, fin dal tempo di pace, le disposizioni da adottarsi dai Corpi provinciali per il conseguimento dei loro scopi per il tempo di guerra, anche ai fini della protezione antiaerea.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

CAPO I.

Personale.

Art. 48.

Nella prima applicazione del presente decreto, la nomina dell'ispettore generale dei servizi antincendi è fatta dal Ministro per l'interno, mediante scelta, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, tra gli ingegneri di ruolo dei Comuni capoluogo di provincia comandanti (permanenti od incaricati) dei Corpi dei vigili del fuoco, i quali contino almeno quindici anni di laurea nonchè almeno dieci anni di servizio di ruolo, di cui otto di comando.

La nomina al posto di ispettore sanitario è conferita, dal Ministro per l'interno, mediante scelta, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, fra il personale medico di grado 8° dell'Amministrazione della sanità pubblica, prescindendo dai limiti di anzianità prescritti dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 49.

La prima attuazione dei ruoli del personale permanente dei servizi antincendi può essere effettuata, anche gradualmente, entro un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto. Durante tale periodo, agli effetti del compimento dell'anzianità richiesta per le promozioni ai gradi 6°, 7° e 9° del ruolo tecnico di gruppo A, è computato il periodo trascorso nella posizione gerarchica in base alla quale è stato conferito il grado in sede di inquadramento, ed, ai fini del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'ammissione agli esami per l'avanzamento al grado 8°, è computata l'anzianità di servizio di ruolo presso le Amministrazioni comunali o provinciali in qualità di ufficiali dei soppressi corpi pompieri.

Art. 50.

I posti di ufficiale permanente di grado inferiore al 5° possono essere conferiti, nella prima attuazione del ruolo mediante inquadramento degli ingegneri di ruolo dei Comuni e delle Provincie con funzioni di ufficiali, sia permanenti che

incaricati, dei Corpi dei vigili del fuoco, i quali siano provvisti del titolo di studio di cui all'art. 10 e siano in servizio di ruolo da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I comandanti titolari dei soppressi corpi comunali dei pompieri dei capiluoghi di provincia non potranno essere inquadrati in grado superiore a quello relativo alla categoria a cui, giusta la tabella B, è classificato il rispettivo Corpo provinciale.

Gli altri ufficiali che, nel ruolo degli stessi Corpi comunali dei capiluoghi di provincia, rivestano organicamente uno, due o tre gradi inferiori a quello del comandante potranno essere rispettivamente inquadrati ad uno, due o tre gradi inferiori a quello in cui, a norma del precedente comma, è inquadrato il rispettivo comandante titolare.

I comandanti titolari dei soppressi corpi pompieri dei Comuni non capiluoghi di provincia non possono essere inquadrati a grado superiore all'iniziale.

L'inquadramento in ciascun grado è effettuato nei limiti dei posti di organico fissati dalla tabella A per i singoli gradi, fermo restando il disposto dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'inquadramento previsto ai commi precedenti non può comunque comportare attribuzioni di trattamento economico complessivo (per stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed indennità di servizio speciale) superiore a quello complessivamente goduto dall'inquadrato agli stessi titoli allorchè apparteneva ai soppressi corpi pompieri comunali.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ingegneri assunti da almeno quattro anni nei ruoli delle Amministrazioni provinciali ed incaricati delle funzioni di ufficiale dei vigili del fuoco.

Il collocamento nei ruoli avrà luogo per ciascun grado secondo l'anzianità di servizio nella posizione gerarchica in base alla quale è stato conferito il grado.

Art. 51.

I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui all'art. 50 e disposte le promozioni eventualmente conferibili ai sensi del presente decreto, resteranno disponibili nei singoli gradi, potranno essere coperti mediante:

a) concorso per titoli fra i dipendenti statali di gruppo A, provvisti del titolo di studio di cui all'art. 10 che rivestano nel ruolo di appartenenza il grado pari od immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso, che abbiano conseguito il grado di ufficiale di complemento del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, se trattasi di impiegati civili, e che documentino di essere in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica al servizio antincendi;

b) concorso per titoli ed esami fra il personale non di ruolo dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che sia fornito, oltre che degli altri requisiti prescindendo dal requisito dell'età, del titolo di studio di cui all'art. 10 e presti servizio continuativo da almeno due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 52.

Nella prima attuazione del presente decreto potranno essere inquadrati, nel ruolo tecnico transitorio, (coadiutori), gli ufficiali di ruolo dei soppressi corpi comunali dei pompieri, sia permanenti che incaricati, provvisti almeno di licenza di scuola media di secondo grado e che siano in servizio di ruolo da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Potranno essere inquadrati, nei limiti dei rispettivi posti di organico, nel grado 9° quelli che abbiano almeno 20 anni di servizio di ruolo, nel grado 10° quelli che abbiano almeno 7 anni di servizio di ruolo e nel grado 11° quelli che abbiano almeno 1 anno di servizio di ruolo.

Il collocamento in ciascun grado è effettuato secondo l'anzianità di servizio.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al quartultimo e terzultimo comma dell'art. 50.

Al personale del ruolo tecnico transitorio dei coadiutori che esercita le funzioni di ufficiale permanente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 4 comma 2°, 11, 1° comma, 12 e 20 comma 1°, rimanendo fissate per tale personale le indennità di cui all'art. 11, 2° comma nelle misure seguenti:

Coadiutore	L. 1650	—	di cui pensionabili L. 600
Coadiutore aggiunto »	1350	—	» » » 500
Vice coadiutore . . . »	1150	—	» » » 400

Art. 53.

Nella prima attuazione del presente decreto potranno essere inquadrati, nel ruolo dei servizi speciali nei limiti dei posti di organico fissati dalla tabella A per i singoli gradi, gli impiegati amministrativi e tecnici di ruolo dei soppressi corpi comunali dei pompieri.

Potranno essere inquadrati nei gradi 8°, 9°, 10°, 11° e 12° quelli che abbiano rispettivamente almeno 20, 15, 10, 5 e meno di cinque anni di servizio di ruolo valutati ai sensi delle disposizioni vigenti nei Corpi di provenienza.

I posti che, nella prima attuazione del presente decreto resteranno disponibili nei singoli gradi dopo l'inquadramento di cui ai commi precedenti potranno essere ricoperti mediante scelta fra gli impiegati di gruppo C del Ministero dell'interno, dello stesso grado o del grado immediatamente inferiore con almeno un anno di effettivo servizio in quest'ultimo grado. Peraltro in attuazione del presente articolo nessun impiegato potrà conseguire più di una promozione.

Art. 54.

Per il conseguimento della nomina diretta nei ruoli statali, a termini degli articoli 50, 52 e 53, gli interessati debbono inoltrare domanda entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Tali domande sono esaminate da una apposita Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta del Direttore generale dell'Amministrazione civile, del Capo del personale dell'Amministrazione civile, del Direttore generale dei servizi antincendi e dell'Ispettore generale dei servizi antincendi. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno, di gruppo A, di grado 6°.

I posti dei singoli gradi nei ruoli statali saranno assegnati con decreto del Ministro per l'interno secondo la graduatoria formata dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 50, 52 e 53.

Art. 55.

I concorsi di cui all'art. 51 saranno giudicati da apposita Commissione nominata dal Ministro per l'interno e saranno espletati con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno e riportate nel relativo bando.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma sono nominati nell'ordine risultante dalle graduatorie formate dalla Commissione giudicatrice.

Art. 56.

I posti di sottufficiale, vigile scelto e vigile permanente, nella prima attuazione dei ruoli dei singoli Corpi Provinciali, possono essere conferiti, semprechè gli interessati abbiano assolto gli obblighi di leva e siano in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica, mediante:

a) inquadramento, col grado attuale e nell'ordine di anzianità nel grado medesimo, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti che prestino servizio nelle rispettive provincie all'atto della entrata in vigore del presente decreto.

Nel grado di vigile può essere inquadrato anche il personale assunto in base ai regolamenti locali successivamente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII n. 2472 e che siano in servizio da almeno un anno;

b) inquadramento, col grado attuale e nell'ordine di anzianità nel grado medesimo, dei dipendenti di ruolo delle Amministrazioni comunali incaricati delle funzioni di sottufficiali, vigili scelti e vigili;

c) inquadramento, nel grado di vigile, dei vigili volontari cheentino almeno cinque anni di servizio e siano forniti dei prescritti requisiti, prescindendo da quello dell'età, e del titolo di studio di cui all'art. 16.

I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, resteranno disponibili nei singoli gradi potranno essere coperti mediante concorso per titoli fra i sottufficiali e militi delle forze armate dello Stato in servizio continuativo, in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica al servizio antincendi e che rivestano grado equiparato od immediatamente inferiore a quello cui appartengono i posti messi a concorso.

Art. 57.

L'attribuzione del grado al personale da nominare nei ruoli dei Corpi provinciali, ai termini delle lettere a), b) e c) dell'art. 56, è fatta dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 30 ed è approvata dal Prefetto.

I concorsi di cui all'ultimo comma dell'art. 56 sono giudicati da apposita commissione nominata dal Prefetto e saranno espletati con le modalità che verranno stabilite con decreto del Prefetto e riportate nel relativo bando.

I vincitori dei concorsi, di cui al precedente comma, sono nominati nell'ordine risultante dalle graduatorie formate dalla Commissione giudicatrice.

Art. 58.

L'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo per stipendio, supplemento di servizio attivo, indennità di caroviveri od aggiunta di famiglia ed indennità di servizio speciale di cui il personale ufficiali, sia permanenti che incaricati, risultava organicamente fornito presso i Corpi ai quali apparteneva rispetto a quello complessivamente annesso ai medesimi titoli al grado conferito in sede di inquadramento, è conservato a titolo di assegno personale non utile a pensione riassorbibile con i successivi aumenti di competenze a qualsiasi titolo.

Art. 59.

Alla cessazione dal servizio, in favore del personale non statale inquadrato ai sensi degli articoli 48, 50, 52 e 53, il trattamento di quiescenza verrà liquidato in base alla totalità dei servizi prestati, e ripartito a norma dell'art. 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e, se del caso, dell'articolo 57 dell'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato col Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680.

Gli ufficiali permanenti inquadrati ai sensi degli articoli 48, 50 e 52, che non fossero provvisti di un trattamento di quiescenza, potranno ottenere il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio prestato con carattere di stabilità nei soppressi Corpi pompieri comunali, fino ad un massimo di 10 anni, contro pagamento di un contributo pari al dieci per cento dello stipendio loro attribuito all'atto dell'inquadramento per quanti sono gli anni di servizio riconosciuto.

Art. 60.

Al personale permanente proveniente dai cessati Corpi pompieri comunali, comunque non inquadrato, compete il trattamento di quiescenza o di buona uscita spettantegli secondo le disposizioni in vigore.

CAPO II.

Materiali e caserme.

Art. 61.

I materiali dei servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici, nonché le macchine e gli utensili delle officine di proprietà dei Comuni e destinati al servizio dei Corpi pompieri comunali all'atto della entrata in vigore del presente decreto, passano in proprietà ai Corpi provinciali.

Il materiale antincendi, di proprietà di privati o di istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza che disimpegnano servizio pubblico antincendi, qualora se ne ritenga utile l'acquisto, potrà essere rilevato contro pagamento del relativo prezzo di stima.

Per le caserme esistenti all'atto della entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni provinciali, ove non ritengano di provvedere diversamente all'obbligo di cui all'articolo 20, corrisponderanno ai Comuni il canone di affitto.

Le convenzioni eventualmente esistenti tra i Comuni ed altri Enti pubblici e privati, per prestazioni di servizi antincendi da parte dei Corpi comunali pompieri, continueranno ad avere efficacia fino alla loro scadenza, intendendosi sostituiti i Corpi provinciali ai Corpi comunali.

CAPO III.

Canoni consolidati.

Art. 62.

I canoni da consolidare a carico dei Comuni, a termini dell'art. 44, vengono determinati in base all'ammontare totale degli stanziamenti per i servizi antincendi, risultanti dal bilancio preventivo 1935 e, per il Governatorato di Roma, dal bilancio preventivo 1936, tenuto presente quanto segue:

a) la spesa per stipendi, indennità ed assegni di qualsiasi natura, al personale addetto esclusivamente ai servizi antincendi deve essere consolidata nell'ammontare corrispondente a tutti i posti previsti in organico, anche se in parte non coperti;

b) la spesa per stipendi, indennità ed assegni di qualsiasi natura al personale che disimpegna promiscuamente i servizi antincendi ed altri servizi dell'Amministrazione comunale, deve essere consolidata in una quota proporzionale alle prestazioni del personale medesimo nell'interesse dei servizi antincendi;

c) la spesa per stipendi, indennità ed assegni di qualsiasi natura al personale amministrativo e contabile deve

essere consolidata nel suo ammontare complessivo se tale personale era addetto esclusivamente ai servizi antincendi, ed, in quota parte proporzionale alle effettive prestazioni, se il personale medesimo disimpegnava le mansioni di ordine amministrativo e contabile dei Corpi pompieri cumulativamente con altri servizi del Comune;

d) la spesa per assegnazione di premi demografici o per la concessione di sussidi, o per altre agevolazioni di carattere economico e finanziario, a qualsivoglia titolo, a favore del personale comunale, deve essere consolidata in quota proporzionale alla forza del personale addetto ai servizi antincendi;

e) la spesa inerente ad impegni di carattere continuativo, assunti con provvedimenti formali dai Comuni, nell'interesse dei servizi antincendi, deve essere consolidata anche se di tali provvedimenti sia stata sospesa l'iscrizione nel bilancio; analogamente deve essere consolidata la spesa effettiva sostenuta nell'esercizio, quando, per motivi straordinari, essa abbia ecceduto la previsione;

f) la spesa per i fitti reali dei locali destinati ai servizi antincendi deve essere consolidata integralmente e quella per i fitti figurativi deve essere consolidata raggugliandola al prezzo corrente accertato dall'ufficio tecnico erariale;

g) le spese generali per manutenzione e riparazioni, ordinarie e straordinarie, di locali, per illuminazione, riscaldamento, gas, acqua, provviste di mobili, stampati, cancelleria, telefono, telegrafo, poste, assicurazioni in genere; nonché tutte le altre spese affini, necessarie al buon andamento degli uffici e dei servizi, debbono essere consolidate sulla base delle somme effettivamente impegnate nell'esercizio per il servizio antincendi e, in mancanza di impegni, in quota proporzionale.

Art. 63.

Sono da escludere dal consolidamento le quote di spese di carattere straordinario non ricorrenti, stanziare nel bilancio e derivanti da impegni precedentemente assunti, nonché le spese per l'impianto e la manutenzione delle bocche da incendio stradali.

Art. 64.

Per i Comuni che avevano Corpi pompieri con personale prevalentemente permanente, la spesa da consolidare per l'esercizio e l'ordinaria manutenzione e rinnovazione delle macchine e degli attrezzi, non può essere inferiore ad un decimo del totale degli stanziamenti per spese ordinarie, attinenti al servizio antincendi.

Per gli stessi Comuni, tra le spese straordinarie ricorrenti, deve essere consolidato, per nuovi acquisti di carri, macchine ed attrezzi, un importo non inferiore ad un decimo dell'ammontare complessivo delle previsioni del bilancio medesimo per il servizio antincendi.

Per i Comuni, che avevano Corpi pompieri con personale volontario, incaricato e simile, la percentuale di cui ai comma 1° e 2° è elevata a tre decimi.

Art. 65.

Per i Comuni che avevano l'obbligo di provvedere al servizio antincendi, ai sensi dell'art. 91, lett. d), n. 4, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e che non vi hanno provveduto, tale canone è consolidato in una somma calcolata su l'aliquota di L. 1,50 per abitante, secondo le risultanze del censimento demografico 1936.

Art. 66.

La determinazione dei canoni da consolidare, ai termini degli articoli 62, 63, 64 e 65, nonché delle quote proporzionali di spesa di cui alle lettere b), c), d), g) dell'art. 62, è fatta dal Prefetto e, per il Governatorato di Roma, dal Ministro per l'interno.

Art. 67.

I canoni di cui agli articoli 62, 63 e 64 saranno corrisposti dai Comuni anche per il periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, a quello di entrata in vigore del presente decreto.

I canoni, di cui all'art. 65, saranno corrisposti dai Comuni con effetto dal 1° gennaio 1939.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 68.

Con appositi regolamenti, da emanarsi ai termini dell'articolo 1° della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno dettate le norme per disciplinare i servizi di istituto, l'ordinamento e l'amministrazione dei Corpi e delle scuole, la disciplina, l'uniforme e il servizio sanitario, nonché quant'altro ha attinenza con l'esecuzione del presente decreto.

Art. 69.

Con separato provvedimento saranno emanate le norme per le misure preventive contro gli incendi, anche ai fini della protezione antiaerea, da osservarsi obbligatoriamente sia dagli Enti pubblici sia dai privati.

Art. 70.

Con separato provvedimento saranno emanate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendi nei porti e per il coordinamento delle funzioni dei Comandanti dei vigili del fuoco con quelle dei Comandanti dei porti, ai fini e nei limiti del servizio stesso.

Art. 71.

Sono abrogati i Regi decreti-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, e 16 giugno 1938-XVI, n. 1021, concernenti l'organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici e tutte le disposizioni contrarie o, comunque, incompatibili con quelle del presente decreto.

Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 68, rimangono ferme, per la parte compatibile con il presente decreto, le disposizioni previste nei regolamenti comunali.

Fino a tale data, i Comuni continueranno a mantenere, in adeguata misura, a favore del personale dei vigili del fuoco, le particolari provvidenze precedentemente adottate per i dipendenti comunali e non contemplate nella lettera d) dell'art. 62.

In dipendenza della costituzione dei ruoli di cui al presente decreto restano soppressi nelle tabelle organiche dei Comuni i posti del personale addetto esclusivamente ai cessati corpi dei pompieri, sia per i servizi tecnici che per quelli amministrativi e contabili.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1939 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL
— LANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 157 — MANCINI

ALLIGATO A.

Servizi Antincendi

1) Ruolo tecnico (ufficiali permanenti)
(gruppo A)

	Num. dei posti
Grado 5° - Ispettore generale dei servizi antincendi	1
» 6° - Ispettore superiore dei servizi antincendi	3 (a)
» 6° - Ufficiale di 1ª classe	7
» 7° - Ufficiale di 2ª classe	14
» 8° - Ufficiale di 3ª classe	27
» 9° - Ufficiale di 4ª classe	60
» 10° - Ufficiale di 5ª classe	38
	<hr/>
	150

2) Ruolo tecnico transitorio (coadiutori) (b)
(gruppo B)

	Num. dei posti
Grado 9° - Coadiutore	10
» 10° - Coadiutore aggiunto	34
» 11° - Vice coadiutore	
	<hr/>
	44

3) Ruolo sanitario
(gruppo A)

	Num. dei posti
Grado 7° - Ispettore sanitario (c)	1

(a) Vengono nominati a scelta tra gli ufficiali di 1ª classe e si intendono gerarchicamente superiori agli altri ufficiali di pari grado dello stesso ruolo.

(b) I posti di questo ruolo che non sono conferiti nel primo inquadramento a termini dell'art. 52 e quelli che si rendono disponibili successivamente sono soppressi a cominciare dal grado meno elevato. Mentre le prime quattro eliminazioni non danno luogo ad aumento di posti, le successive quaranta vengono portate in aumento: le prime trentadue nel grado 10° e le rimanenti otto nel grado 9° del ruolo tecnico di gruppo A.

(c) Conseguisce il grado 6° su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'intero dopo avere compiuto nel grado 7° almeno cinque anni di effettivo servizio.

4) *Ruolo dei servizi speciali*

(gruppo C)

	Num. del po
Grado 8° - Assistente principale	2
» 9° - Primo Assistente	2
» 10° - Assistente	2
» 11° - Assistente aggiunto	3
» 12° - Vice Assistente	4
	—
	13

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

IL DUCE

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Ministro per l'interno e per la guerra
MUSSOLINI

ALLEGATO B.

Categorie dei Corpi provinciali (a).

1ª Categoria:

Genova - Milano - Napoli - Palermo - Roma - Torino.

2ª Categoria:

Bari - Bologna - Firenze - Messina - Reggio Calabria - Trieste - Venezia.

3ª Categoria:

Alessandria - Ancona - Bergamo - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Fiume - Cuneo - Udine - Taranto - Pola - La Spezia - Livorno - Novara - Padova - Pisa - Trento - Verona - Vicenza.

4ª Categoria:

Agrigento - Aosta - Apuania - Aquila - Arezzo - Ascoli Piceno - Avellino - Belluno - Benevento - Brindisi - Caltanissetta - Campobasso - Catanzaro - Chieti - Como - Cosenza - Cremona - Ferrara - Foggia - Forlì - Gorizia - Imperia - Lecce - Littoria - Lucca - Macerata - Mantova - Modena - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pistoia - Potenza - Ragusa - Ravenna - Reggio Emilia - Rovigo - Salerno - Sassari - Savona - Siena - Siracusa - Sondrio - Terni - Trapani - Treviso - Varese - Vercelli.

5ª Categoria:

Asti - Enna - Frosinone - Grosseto - Matera - Nuoro - Rieti - Teramo - Viterbo - Zara.

(a) I Corpi di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria sono comandati rispettivamente da ufficiali di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

IL DUCE

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Ministro per l'interno e per la guerra
MUSSOLINI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1939-XVII, n. 334.

Istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive disposizioni modificatrici e complementari;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sostituire il regime fiscale di un'imposta di fabbricazione a quello vigente della tassa di vendita sugli oli minerali e sui residui della loro lavorazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I. — *Istituzione dell'imposta e base della sua applicazione.*

Art. 1.

E' istituita una imposta interna di fabbricazione ed una corrispondente sovraimposta di confine sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:

Oli greggi di petrolio naturali:

1) da usare direttamente come combustibili:

a) nelle caldaie e nei forni Q.le L. 4

b) nei motori » » 98

2) per altri usi » » 190

Benzina » » 335

Acqua ragia minerale » » 270

Petrolio » » 258

Olio da gas:

1) da usare direttamente come combustibili:

a) con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° C. » » 154

b) con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15° C. » » 98

2) per altri usi » » 160

Lubrificanti:

1) oli bianchi » » 180

2) altri » » 160

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili:

a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:

alfa) densi Q.le L. 4

beta) fluidi » » 4

più L. 1,05 per ogni unità percentuale di oli distillanti fino a 300° eccedente il 20, ma non il 30 % per quintale.

b) nei motori Q.le L. 98

2) per altri usi » » 160

Paraffina solida » » 10

Vaselina:

a) naturale » » 80

b) artificiale a base di paraffina » » 140